



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Ai Sigg.ri Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

*Ai Sigg.ri Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco*
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Comandanti dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

*Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffici di diretta
Collaborazione del Capo Dipartimento*
LORO SEDI

*Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffici di diretta
Collaborazione del Dirigente Generale Capo
del C.N.VV.F.*
LORO SEDI

Oggetto: Permessi sindacali fruiti dal personale del Corpo Nazionale VV.F. – Anno 2021

Com'è noto, con circolare n. 28386 del 05/10/2010 è stato dato corso al monitoraggio periodico dei permessi sindacali fruiti dal personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Detto monitoraggio è diretto a controllare costantemente l'utilizzo – nell'ambito del monte ore annuo attribuito ai sindacati rappresentativi – dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato previsti dagli artt. 23 e 40 dei DD.P.R. del 07/05/2008.

A tal fine è necessario che l'inserimento dei dati venga effettuato sempre *"in tempo reale"* e, pertanto, si sollecita il completamento dell'inserimento di quelli relativi **a tutto il 2021**.

Si raccomanda altresì di voler provvedere, con le stesse modalità, all'inserimento dei dati anche per l'anno in corso, tenuto conto che il prossimo monitoraggio sarà effettuato entro il 31 marzo p.v. .



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Con l'occasione si ribadisce, come più volte evidenziato con precedenti circolari, che non possono essere autorizzati permessi sindacali retribuiti per la partecipazione a riunioni degli organismi statutari (ex. Art. 11 CCNQ del 07/08/1998).

Si rammenta inoltre che, ai sensi dei citati DD.P.R. del 07/05/2008, artt. 23 e 40, commi 4, non deve essere computato nel monte ore dei permessi sindacali il tempo impiegato dal dirigente sindacale per la partecipazione a riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta convocazione di quest'ultima, limitatamente al tempo strettamente necessario alla partecipazione stessa e solo nei confronti di un rappresentante per ciascuna associazione sindacale rappresentativa (art. 7, comma 1-bis, D.L. n. 90/2014 come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

Si richiama l'attenzione, infine, sul fatto che hanno titolo alla fruizione dei permessi sindacali soltanto le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., considerata la delicatezza dei relativi adempimenti, che sono ascrivibili al principio generale di responsabilità amministrativo-contabile fissato in capo ai Dirigenti dagli artt. 24 e 41, commi 6, dei DD.P.R. sottoscritti il 7 maggio 2008.

IL DIRETTORE CENTRALE

Marsilio

Responsabile istruttoria
Lupo
mariagiovanna.lupo@vigilfuoco.it

Il Capo ufficio Staff
Viceprefetto Tritto